

Prot. 867/17 INT  
del 6/12/17

## Protocollo di intesa


*per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere*

tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, la cooperativa EVA ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento

### VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176.
  - Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1o luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n.77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1o ottobre 2012, n. 172.
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile diritti, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014. n.39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 Legge quadro per la realizzazione del



sistema integrato di interventi e servizi sociali".

- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone".
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet".
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia".
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
- Legge Regionale 11 Febbraio 2011, "Misure di prevenzione e di contrasto alla violenza di genere".

#### CONSIDERATO


CHE la già citata Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale» (considerando 8), partendo dal considerare una serie di principi cardine, tra cui:

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione



personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9);

- «Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]» (considerando 19);
- «Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» (considerando 21).
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica» (considerando 37).
- «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori del reato, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi



- specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati» (considerando 38).
- «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi» (considerando 39).

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-bis, comma 1, c.p.p. (Informazioni alla persona offesa) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-quarter, comma 1, c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».


#### RILEVATO

CHE il numero dei reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne appare in significativo aumento, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari;

CHE la Procura della Repubblica di Benevento considera suo compito, in applicazione delle normative indicate e delle disposizioni del codice di procedura penale ed ordinamentali prestare specifica attenzione all'emersione dei reati che vedano come vittime quelle indicate al seguente articolo 3, comma 1. In tale prospettiva sono state adottate plurime azioni, tra cui:

- a) l'istituzione, da tempo, di un Gruppo specializzato di Sostituti Procuratori che tratta i reati in esame;
- b) l'adozione di uno specifico avviso alla persona offesa, ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. redatto con linguaggio comprensibile a tutte le fasce di età e a diversi livelli di scolarizzazione;
- c) l'utilizzo anche della polizia giudiziaria della Procura della Repubblica per la raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili e per l'attività di indagine da compiere nell'immediatezza.

CHE la cooperativa EVA, unitamente al centro anti violenza "PRO.CE.DO" ha come suo specifico compito quello di assicurare la presenza, nei giorni in cui lo spazio



ascolto sarà aperto al pubblico. di personale specializzato al fine di garantire alle vittime di violenza sostegno e assistenza attraverso colloqui individuali e di sostegno psicologico e relazionale avvio di percorsi individuali finalizzati ad informare le vittime circa gli aspetti giuridici della vicenda circa la possibilità di denunciare ed, in caso di denuncia, sostenere le vittime nelle pratiche giuridico-legali, ospitare nella Case di accoglienza per le vittime che hanno paura per la propria incolumità o dei propri figli, promuovere, sostenere e realizzare percorsi di formazione e di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne insieme, agli altri soggetti, firmatari del protocollo;

CHE il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Benevento ritiene proprio specifico compito collaborare con tutti i soggetti istituzionali partecipanti all'iniziativa, al fine di rendere il servizio immediatamente operativo ed efficiente. A tal fine, metterà a disposizione, ai fini della reperibilità, due avvocati, di cui uno civilista ed uno penalista, iscritti da almeno due anni nell'Albo degli Avvocati di Benevento, ed avrà cura, in collaborazione con la Camera Penale di Benevento, di individuare quelli che abbiano maturato una specifica esperienza nel settore di cui al presente protocollo.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

il Procuratore della Repubblica di Benevento, il Presidente della cooperativa EVA, il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Benevento convengono quanto segue: Articolo 1

##### *Premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

##### Articolo

2

##### *Oggetto*

Il presente Protocollo ha la finalità di costruire un sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria attraverso la creazione di uno spazio di ascolto.

##### Articolo

3

##### *Destinatari*

1. Il presente protocollo si rivolge:

a) alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli

artt. 90-*quater* e 351, comma *I-ter*, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;

b) alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE si trovino «in situazioni che le espongono particolarmente a un

*rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono»;*

2. nel presente protocollo le vittime indicate al comma 1 saranno definite «vittime»;

3. destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatrici dei servizi socio-territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

#### Articolo 4

##### *Ambito territoriale*

Il territorio di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento al circondario della Procura della Repubblica di Benevento comprendente i seguenti Comuni: Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Ariano Irpino, Arpaia, Arpaiese, Baselice, Benevento, Bonea, Bonito, Bucciano, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalbore, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castel Baronia, Castelvetero in val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Chianche, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dentecane, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Flumeri, Foglianise, Foiano di Val Fortore, Fontanarosa, Forchia, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Greci, Grottaminarda, Guardia Sanframondi, Limatola, Melito Irpino, Melizzano, Mirabella Eclano, Moiano, Molinara, Montacuto, Montecalvo Irpino, Montefalcone di Val Fortore, Montefusco, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paternopoli, Paupisi, Pesco Sannita, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte. Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molarra, San Leucio del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco de' Cavoti, San Martino Sannita, San Nazario, San Nicola Baronia, San Nicola Manfredi, San Sossio Baronia, Sant'Agata de' Goti, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, San Salvatore Telesino, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Savignano Irpino, Scampitella, Solopaca, Taurasi, Telesse Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Torrioni, Trevico, Vallata, Venticano, Villanova del Battista, Vitulano. Zungoli.

#### Articolo

5

##### *Servizio di prima accoglienza psicologica ed informativo "Spazio ascolto e accoglienza vittime"*

1. Viene istituito, per le vittime di reato, un servizio, denominato "Spazio ascolto e accoglienza vittime", diretto:

6

- a fornire una prima accoglienza psicologica;
  - a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale;
  - a fornire alle vittime la possibilità di sporgere denuncia-querela direttamente alla Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Benevento, che verrà individuata in base alle specifiche competenze.
2. Il Servizio è collocato presso un'area dedicata e specificamente allestita, presso la Procura della Repubblica di Benevento.
  3. La gestione del Servizio di accoglienza è affidata a personale specializzato in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico, con particolare riferimento all'ascolto e alla relazione con le vittime.
  4. Il personale specializzato opera in regime di piena autonomia, non dipende – amministrativamente o funzionalmente – dalla Procura della Repubblica e non assume funzioni pubbliche svolgendo quelle tipiche della propria professione. L'attività svolta da tale personale specializzato non fa sorgere alcun onere, neanche indiretto, a carico del bilancio Ministero della Giustizia e non fa derivare alcun rapporto di lavoro – né subordinato né autonomo - col Ministero della Giustizia.
  5. La cooperativa EVA, nell'ambito del progetto "PRO.CE.DO", e tramite la persona indicata in separato atto a ciò delegata, fornisce la progettazione del Servizio, attraverso personale o in collaborazione con gli altri firmatari, contribuisce alla messa in opera del Servizio individuando e avviando al servizio i nominativi di professionisti/e specializzati/e che si rendono disponibili nelle ore in cui lo spazio di ascolto sarà aperto alle vittime.
  6. La Procura della Repubblica di Benevento svolge il ruolo di coordinamento, senza oneri di natura amministrativa o economica e a tal fine viene costantemente informata sul personale specializzato disponibile a svolgere il servizio (anche al fine di autorizzare l'ingresso nei locali della Procura), sulle procedure operative e gestionali, sul monitoraggio, oltre che sulla verifica delle azioni erogate. Indica, a tal fine, con separato atto, la persona responsabile
  7. Il servizio svolto, le figure professionali coinvolte, l'accessibilità e in generale le modalità operative ed organizzative sono indicate nel documento allegato al presente protocollo, parte integrante dello stesso (Allegato).

#### Articolo 6

##### *Turni degli Avvocati e servizi offerti dalla Procura della Repubblica*

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati comunica mensilmente, nei giorni in cui lo spazio ascolto sarà aperto alle vittime, un turno quotidiano di reperibilità a chiamata di due avvocati, un civilista ed un penalista, scelti preferibilmente tra coloro che hanno una formazione specifica, al fine di fornire



informazioni alle vittime. Indica, a tal fine, con separato atto, la persona responsabile.

2. La Procura della Repubblica di Benevento:

a) assicura un turno di reperibilità del personale delle sezioni di polizia giudiziaria al fine di fornire ogni utile informazione nonché svolgere attività di polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti denunciati nonché raccogliere le denunce-querela da parte delle vittime:

b) mette a disposizione delle vittime e dei servizi socio-sanitari competenti un elenco dei comandi di polizia giudiziaria presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo, qualora si riservassero la facoltà di sporgere denuncia-querela.

Articolo 7

*Attività di presa in carico a livello psicosociale e/o  
socio-sanitario*

1. Sono definite procedure operative condivise volte all'articolazione di un "codice di accesso" utile per accompagnare l'invio delle vittime ai rispettivi servizi competenti nella rete socio-sanitaria di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico.
2. Sarà realizzata una "mappatura" di tutte le istituzioni, dei servizi territoriali, degli enti di protezione, dei servizi per le vittime, dei servizi di giustizia riparativa delle strutture educative di accoglienza presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo di cui all'articolo 4 al fine di meglio orientare in caso di necessità le vittime o gli utenti dei servizi territoriali.

Articolo 8

*Tavolo tecnico  
interistituzionale*

1. I firmatari del presente protocollo si impegnano a promuovere e a partecipare al tavolo tecnico interistituzionale, già istituito per iniziativa della cooperativa Eva, nell'ambito del programma "PRO.CE.DO." e a coinvolgere, oltre i firmatari del presente Protocollo, tutti soggetti pubblici competenti, a vario titolo e ognuno nel rispetto dei propri compiti e mandati, nell'ausilio delle vittime
2. I firmatari del presente protocollo condividono le finalità del tavolo tecnico. Esso è stato istituito con la finalità di creare un sistema condiviso e integrato di procedure e buone prassi tra le istituzioni e gli organismi competenti territorialmente atto a migliorare l'ausilio delle vittime in tutto l'iter giudiziario (dalla rilevazione/segnalazione, all'ascolto alla presa in carico) per evitare la vittimizzazione secondaria.



3. Il tavolo tecnico è finalizzato, altresì, alla discussione e verifica delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
4. La sede del tavolo tecnico, così come il coordinamento e gli aspetti organizzativi sono a carico del Comune presso la sede dei servizi sociali di Benevento.
5. La Procura della Repubblica di Benevento, oltre a partecipare al tavolo tecnico, sarà preventivamente informata dei soggetti partecipanti.

#### Articolo 9

##### *Attività di sensibilizzazione e formazione*

1. Viene svolta attività congiunta di promozione e sensibilizzazione sul territorio di competenza - attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo: la tutela delle vittime nei procedimenti giudiziari, la violenza di genere, la raccolta della testimonianza, l'abuso e il maltrattamento all'infanzia, la giustizia riparativa, etc.
2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare a programmati percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio- sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.
3. Tutti coloro che operano nel Servizio svolto nei locali messi a disposizione dalla Procura della Repubblica di Benevento sono soggetti a una formazione comune e permanente da parte di persone di comprovata professionalità nello specifico settore, anche a livello nazionale, con l'obiettivo di valutare il servizio svolto e di discutere i casi trattati al fine di assicurare il migliore intervento possibile.
4. La Procura della Repubblica di Benevento interviene nella formazione di tutti i soggetti che operano nell'ambito del Servizio.

#### Articolo 10

##### *Promozione dei Centri antiviolenza*

Le Parti si impegnano a sollecitare, presso gli enti locali competenti, ove non ancora esistenti, la creazione di centri antiviolenza nel territorio del circondario di Benevento nel più breve tempo possibile al fine di indirizzarvi le vittime in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 119/2013 di recepimento della Convenzione di Istanbul che prevede il potenziamento delle «forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza».



## Articolo

11

### *Collaborazione tra le parti*

1. La collaborazione tra le parti è assicurata dalla condivisione degli intenti di cui al presente Protocollo e da un impegno a rendere agevoli le azioni previste secondo la definizione di un progetto concordato di intervento.
2. La Procura della Repubblica di Benevento, per lo specifico ruolo svolto, assume funzioni di coordinamento come indicato all'art. 5, comma 4.
3. La cooperativa EVA si impegna a supportare particolarmente la fase iniziale di progettazione e di diffusione su tutto il territorio della presenza di tale spazio. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati assicura la massima collaborazione.
4. Ciascuna parte con separato atto come precisato all'art. 5, indica la persona responsabile di quanto previsto nel presente protocollo.

## Articolo 12

### *Attività di progettazione*

Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione a progettualità più ampie in risposta a bandi locali, nazionali e/o internazionali eventualmente attivando partenariati con altre istituzioni, enti pubblici e privati finalizzati alla messa in atto di azioni basate su un approccio integrato e multidisciplinare in linea con i principi espressi nella direttiva europea 29/2012/UE.

## Articolo 13

### *Attività di comunicazione*

Le Parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

## Articolo 14

### *Avvio del Servizio "Spazio ascolto e accoglienza vittime"*

Il Servizio di cui all'articolo 5, per il quale sono già stati individuati e allestiti locali, sarà operativo entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione del presente protocollo.



Articolo


15

*Validità*

Il presente atto ha validità annuale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Può essere rinnovato per volontà espressa di tutte le Parti.


Benevento, 5/12/2013

Il Procuratore della Repubblica di  
Benevento  
Dott. Aldo Policastro



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di  
Benevento

Avv. Alberto Mazzeo



Il Presidente della cooperativa EVA

~~dott.ssa Daniela Santarpià~~

